

I. La *relazione annuale* è un momento che caratterizza –anche sul piano della storia dello sviluppo democratico dei principi che regolano il funzionamento della Pubblica Amministrazione- le funzioni affidate al difensore civico . Vale a dire, ad una figura costituzionale la quale trova le sue origini, com'è risaputo, nella Costituzione svedese del 1809, con la quale venne istituito lo (*Justitie*) *ombudsman*, in ordine alla tutela, per l'appunto, del principio del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica.

La relazione annuale qualificò sul piano ufficiale l'Ombudsman quale *informatore indipendente* del Parlamento ; un informatore il quale ben presto si affermò quale organo istituzionalmente autonomo. La prefata relazione restò in ogni caso il cordone ombelicale che lo legava al Parlamento, ma al di fuori di ogni rapporto di tipo gerarchico. Era il resoconto dovuto a chi l'aveva eletto per favorire -per il tramite di suoi interventi tecnici- la partecipazione del popolo all'Amministrazione : per far valere specifiche ragioni di cittadini che a lui si rivolgevano; e per assicurare una presenza attiva, fonte di una possibile interlocuzione atta a far valere criteri di osservanza imparziale delle leggi, e di legittimità dell'azione amministrativa in ordine a specifici, rilevati comportamenti.

La fortuna dell'istituto dell'Ombudsman dapprima nel nord Europa e successivamente in tutto il mondo, ha storicamente subito battute di arresto o non ha attecchito nei paesi a regime illiberale e di orientamento non democratico. E segnala un suo particolare successo nei paesi federalisti, nei quali la esigenza primaria di una politica del territorio comporta le forme più aperte di partecipazione dei cittadini, soprattutto attraverso suoi naturali strumenti di verifica quali la difesa civica per l'appunto, atti a rompere il costume della autoreferenzialità della Pubblica Amministrazione. Ed a garantire la presenza critica degli elettori nel fine di salvaguardare – come vuole anche l'attuale Costituzione italiana all'art. 97 – “il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione”.

E' con un sentimento di tristezza, e di disagio civile, che viene qui fatto di rimpiangere le ragioni , liberali e democratiche, quali storicamente affermatesi, dell'istituzione del difensore civico. Le cui origini (a parte più lontane ascendenze politiche nell'antica storia romana, le quali ne segnalano la nascita contestualmente all'affermarsi dello stesso principio democratico) quanto alla realtà istituzionale contemporanea, risalgono –come appena ricordato- all'epoca dei primi successi della democrazia parlamentare nella prima metà dell'ottocento. E si collocarono allora nell'ambito dell'equilibrio dei poteri dello Stato, quale iniziò ad affermarsi nella cultura politico-istituzionale dell'Europa occidentale. Il suo posto fu al fianco di assemblee elette dal popolo, le quali lo espressero nel perseguimento del principio dell'interesse generale alla giustizia nell'amministrazione.

La nostra tristezza ed il nostro disagio, nascono dal fatto che la difesa civica, quella comunale, vale a dire la più vicina ai cittadini, in Italia, nel dicembre 2009... è stata legislativamente abolita!

Dicono le statistiche che il difensore civico comunale è quello al quale nel nostro Paese i cittadini hanno fatto maggiore ricorso : mediamente nelle varie regioni il numero degli interventi dei Difensori Civici comunali, anche volendo considerare i soli difensori civici metropolitani, è superiore (ne rappresenta dal doppio all'ottuplo) a quello, dei Difensori Civici provinciali e regionali congiuntamente considerati.

La repressione dell'istituto *de quo* è stata effettuata con L. 23/12/2009 n.191. Trattasi della legge cosiddetta *finanziaria*, la quale essendo stata presentata con richiesta del voto di fiducia è legge "blindata", nella quale può pertanto essere inserito tutto quanto capita si voglia veder sottratto alle ... lungaggini della discussione od alle temibili conseguenze di questa, esterne ed interne ai partiti.

L'inserimento nella predetta legge della norma repressiva della difesa civica comunale è stato implicitamente giustificato in una peraltro necessaria politica di risparmio della spesa. Ma v'è subito da dire che il provvedimento è invece atto ... a produrre in effetti un aumento della spesa! Esso infatti trasferendo al Difensore Civico provinciale le competenze dei Difensori Civici Comunali, porta ad istituire (considerando che attualmente delle 110 province italiane soltanto 35 –se i nostri dati sono aggiornati- hanno il Difensore Civico) altri 75 uffici del Difensore Civico provinciale. I 110 difensori civici provinciali che in totale risulteranno esistenti, rispetto ai modelli organizzativi rappresentati dalle 35 province che hanno attualmente il Difensore Civico, dovranno inoltre attrezzare di strutture di decuplicata consistenza i loro Uffici; vale a dire, di strutture atte a sostituire quelle modestissime attualmente a loro disposizione. Si pensi che il numero di interventi di un Difensore Civico di città metropolitana (quale Roma, per esempio) è di oltre 10 volte superiore rispetto a quello del relativo Difensore Civico provinciale. E si consideri che in molte province il Difensore Civico provinciale fruisce attualmente di un organico costituito da un unico impiegato addetto, mentre in qualche città metropolitana l'organico raggiunge i trenta dipendenti .

L'unico risultato che si potrà raggiungere con l'operata riforma sarà quello di allontanare lo sguardo del cittadino dall'Amministrazione, fino a restituire all'Amministrazione la sua immagine primigenia di impenetrabile autoreferenzialità. Tanto, sottraendo ai consigli comunali –l'assemblea eletta dal popolo, la più vicina agli amministrati- la elezione del Difensore Civico.

E' questa una conseguenza la quale segnala un pesante vuoto culturale : è un pericolo il quale non appare avvertito né dalla classe politica, né da chi – a livello massmediatico- ha il compito della informazione. Quando chi scrive queste righe (non interessatamente, *pro domo sua* : era comunque prossimo alla scadenza del mandato, e non rieleggibile) fin nella sua prima relazione annuale al Consiglio Comunale, nel 2004, rilevava che la istituzione del difensore civico si era posta in Italia con un certo anticipo rispetto ai tempi di sviluppo della democrazia nel Paese, coglieva un problema l'esistenza del quale è stata poi ulteriormente comprovata da successive esperienze.

In effetti, le ben scarse discussioni che in questi ultimi anni si sono svolte in argomento, a livello nazionale, hanno ripreso non più che i lamenti di quanti rimproverano la mancanza di poteri *decisionali* (!) del difensore civico, i quali soltanto sarebbero atti a giustificarne l'utilità (...dando vita ad un potere *politico* esercitato da chi non è stato direttamente eletto dal popolo, e non è dunque verso il popolo responsabile!) e non hanno preso atto invece della *decisiva* importanza del potere di denuncia e del contributo all'affermazione della verità in ordine a situazioni verificate, quale è stato posto in essere con la istituzione della difesa civica. Od hanno ripreso, le prefate discussioni, le obiezioni di quanti giustamente rimproverano la marcata partitizzazione dei criteri imperanti, in varie zone d'Italia, in punto scelta dei difensori civici. E' questa una lagnanza che risponde a verità, e che avrebbe dovuto essere stata già da tempo affrontata da chi di dovere : con l'approvazione di una *legge quadro* della difesa civica, ispirata a criteri univoci, relativi a scelta, a determinazione di poteri, di competenze e di svolgimento delle funzioni; nonché al trattamento e alla durata dell'incarico dei difensori civici. Si tratta di una legge da molti anni richiesta a gran voce dagli organismi rappresentativi dei difensori civici comunali, provinciali e regionali (quanto al difensore civico nazionale : l'Italia in Europa...si caratterizza per il non averlo!) e più volte consigliata dalla Unione Europea in sede di politica istituzionale comunitaria.

Una tal legge quadro avrebbe potuto risolvere organicamente e con risparmio di spesa (a tal proposito : contenendo anche alcune forme di elefantiasi organizzativa ; ed abolendo assurde consulenze : chi non è all'altezza di svolgere la funzione non si candidi ad adempierla! -e non...benefichi anche improvvisati specialisti-) i problemi che l'attuale legislatore ha tanto frettolosamente creduto di dover affrontare. Avrebbe inoltre potuto una tal legge –molto opportunamente- limitare la difesa civica alle città con almeno 40/50.000 abitanti; riferendo i centri minori al difensore civico provinciale il quale già assiste quelli che ne sono attualmente sprovvisti.

La *ratio* della soppressione è stata invece seguita fino a porsi in pieno contrasto con le risoluzioni dell'Unione Europea (rivolte ad assicurare la tutela non giurisdizionale dei cittadini in sede amministrativa) ; fino a porsi in contrasto con principi tuttora costituzionalmente previsti in Italia, soprattutto in materia di autonomie locali, ove la predetta *ratio* giunge a ledere quella potestà statutaria dei singoli comuni che è un vanto dei paesi democraticamente più evoluti (tanto più riscontrabile nei paesi federalisti).

E' non poco significativo che il provvedimento legislativo di repressione in Italia della difesa civica comunale abbia indotto Rafael Ribò (*Defensor del Pueblo* della Catalogna, regione federalista modello nella considerazione di nostri governanti federalisti), quale presidente dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI) per l'Europa, a chiedere di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana; al quale durante l'udienza ottenuta ha poi esposto –all'infuori di ogni spirito di politica interferenza, ma per farsi

portatore di un principio infrannazionale europeo- le sue preoccupazioni ed i suoi motivi di perplessità.

A fine gennaio inoltre, all'Università di Roma, *La Sapienza*, si è svolta una seduta di un congresso internazionale di studio, nella quale esponenti della difesa civica e docenti universitari di vari Paesi- venezuelani, argentini, brasiliani, russi, etc.- hanno manifestato la loro profonda delusione per l'attuale situazione italiana in punto difesa civica. Valorosi giuristi partecipanti alla discussione (quali Conso, Catalano, Mastrocinque, e numerosi altri cattedratici del diritto, dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza della *Sapienza*, prof. Caravale, al suo collega T.A.Alexeeva dell'Università di San Pietroburgo) hanno approvato la costituzione di una Commissione per la redazione di un documento da presentare ad Autorità competenti in sede internazionale.

Allo stato attuale è difficile presagire quali sviluppi sortiranno all'approvazione del già citato c. 186 dell'art. 2 della legge finanziaria, il quale ha previsto la repressione della difesa civica comunale (già precedentemente definita in opportuna sede quale un "istituto dannoso"!). In una grande città metropolitana, il giorno successivo all'approvazione della prefata legge, senza attendere che venisse stabilita la data di "applicazione" della stessa, il Difensore Civico ha ricevuto invito di abbandonare le sue funzioni, ed è iniziata altresì la destinazione di parte del personale addetto al suo ufficio ad altri incarichi. Successivamente con D.L. del C.d.M. 13/01/2010 si è stabilito che -con ogni evidenza, per evitare l'avvento di un pesante contenzioso- l'applicazione delle norme *de quibus* avrà luogo con il rinnovo dei relativi Consigli comunali ("con efficacia dalla data del medesimo rinnovo": e dunque per quanto riguarda il caso di Torino, con l'aprile 2011).

E' chiaro inoltre, che in sede di discussione ancora aperta in tema di autonomie locali, è teoricamente possibile il verificarsi di iniziative di riesame del provvedimento repressivo in questione, preso con tanto frettolosa urgenza.

II. Gli interventi del Difensore Civico relativamente all'anno 2009 assommano a 406 molti dei quali a favore di comitati, di associazioni, etc. e dunque nell'interesse, caso per caso, di decine o di centinaia di sottoscrittori. Nei limiti che vanno concessi al rispetto della privacy dei cittadini istanti, eccone la elencazione per materia (la loro divisione per categorie è quella adottata in sede nazionale da tutti i Difensori Civici metropolitani):

1. TRASPARENZA E DIRITTO D'ACCESSO (3)

Il ricorso al Difensore Civico per problemi inerenti il diritto d'accesso è ancora diminuito. La giurisprudenza affermatasi recentemente ha infatti non poco ristretto le ragioni del contendere fra cittadini e Amministrazione. In particolare la nozione di "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22 L. n. 241 del 1990 la tutela della quale legittima il diritto di accesso, è pur sempre considerata quale nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Tuttavia la legittimazione all'accesso viene riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato e siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti; e di tale interesse si deve dimostrare specificamente la titolarità e la sua natura giuridicamente rilevante correlata agli atti di cui si chiede l'esibizione.

2. POLIZIA LOCALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE (50)

E' questa una materia oggetto tuttora di vive polemiche da parte dei cittadini, riportate sovente dalle cronache dei giornali di informazione. In vari casi l'intervento del Difensore Civico è valso a far valere valide ragioni del cittadino istante nei casi di nullità rilevate nella contestazione contravvenzionale a titolo di omissione, o di errata indicazione di elementi fondamentali; più frequentemente per errore di notifica o per non avvenuta notifica. Sono state in tali casi esperite opportune "procedure di rimborso" delle somme versate. Nella maggior parte dei casi tuttavia ragioni sul piano pratico pur comprensibili dei cittadini non hanno portato oltre il risultato di poterle esprimere significandole nelle loro articolazioni logiche alla P.A.

Questioni di riscossione delle somme dovute, hanno destato polemiche per le modalità di riscossione poste in essere da appositi istituti e per gli interessi applicati.

Importante su questi temi si è rivelata l'attività svolta dai Giudici di Pace. Il Difensore Civico ha più volte patrocinato richieste di concessione di rateizzazione del debito, senza mai incontrare ostacoli o resistenze.

Umanamente rilevante è il caso di cittadini che presentano la situazione assai grave di un lungo elenco di multe a loro carico per somme ingenti. La casistica è la più disparata e va dalle multe cosiddette seriali (vale a dire ripetute in notevole numero anche durante la stessa giornata per violazione della stessa norma e nello stesso luogo, dovute ad ignoranza od a mancata lettura di segnali da poco apposti) a quelle dovute a guida od a comportamenti di familiari del proprietario del veicolo quali sono venuti

rivelandosi al predetto proprietario soltanto al momento delle relative notifiche contravvenzionali.

Problematica ancor viva è quella che si riferisce a notifica di verbali di contravvenzione (provenienti anche da lontane città) dovute all'uso di vetture alle quali vengono apposte targhe "clonate", lasciando ai proprietari dei veicoli ai quali legittimamente corrisponde la indicazione di tale targa, il beneficio di ricevere le contravvenzioni per violazioni commesse nella circolazione stradale. Agli sfortunati cittadini ai quali tanto accade non resta che rivolgersi al Giudice di Pace del luogo nel quale l'infrazione è stata commessa, sempre che riescano a farlo nei termini di legge, per dimostrare la propria estraneità ai comportamenti contravvenuti. Non si tratta sempre di prove facili a fornirsi, e tutto ciò comporta naturalmente perdita di tempo e di denaro. Vien fatto di ricordare il caso di un cittadino torinese per il quale fu possibile dimostrare con ogni evidenza che la sua auto nel giorno della commessa infrazione era in Torino e non a Roma. Essendo scaduti i termini di rito dell'impugnativa, vanamente si richiese il ricorso all'autotutela da parte dell'Amministrazione.

3. SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE – PERSONALE DIPENDENTE E ANAGRAFE (40).

Il numero degli interventi è esattamente pari a quello rilevato nel settore nel precedente anno. Molto varia si presenta la natura delle istanze di intervento nel campo dei servizi demografici, anagrafe e stato civile. Non è possibile ricondurre i vari casi a categorie unitarie senza con ciò individuare casi specifici e violare conseguentemente il diritto alla privacy del relativo cittadino istante.

Si segnala ancora una volta che a differenza di altre città metropolitane (per esempio Milano), il Difensore Civico è tenuto a patrocinare istanze presso l'Amministrazione, per conto di dipendenti dell'Amministrazione comunale stessa. E' stato il caso, per quanto riguarda il 2009, di 21 dipendenti. Molto spesso le ragioni addotte riguardano problemi di natura squisitamente sindacale e dovrebbero essere oggetto di tutt'altro tipo di assistenza. Si ritiene che soltanto in caso di negato "diritto all'accesso" dovuto a documenti, l'intervento del Difensore Civico sia proponibile. In altri casi, vengono a crearsi situazioni delicate (concorsi interni, procedimenti disciplinari, etc.) nei quali l'intervento del Difensore Civico appare non quello più propriamente esperibile sul piano giuridico e della opportunità nei confronti di altri dipendenti eventualmente cointeressati.

4. ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (5)

Le pratiche che hanno impegnato il Difensore Civico sono soltanto cinque ma quattro di queste riguardano comitati di quartiere e associazioni spontanee quali sono venute formandosi per invocare la soluzione di specifici problemi interessanti zone ristrette della Città, condomini, mercati.

Si tratta di casi anche di notevole importanza nei quali è stato invocato lo sveltimento dell'ultimazione di lavori in corso e la non opportuna derogabilità dei termini previsti.

5. SICUREZZA SOCIALE (44)

Sono state esaminate questioni inerenti cantieri di lavoro nei quali cittadini formulano richieste di loro impiego lavorativo, e problemi inerenti l'ammissione ad asili nido (9) dei figli di cittadini istanti, i quali hanno contestato il mancato accoglimento delle loro domande. Tanto anche in ordine alla ubicazione dell'istituto ospitante sulla base di scelte ritenute "discriminatorie" relativamente alla possibilità di usufruire di un servizio più vicino alla residenza; e di contro, al divieto di poter chiedere l'iscrizione a nidi d'infanzia di altre circoscrizioni.

Problemi di manutenzione di edifici sono stati oggetto di intervento ed è stato invocato l'adeguamento di sale e di locali ottenendo rapido interessamento dell'Amministrazione.

Più numerosi naturalmente sono stati i casi di assistenza sociale, i quali (33), hanno portato alla disamina di ragioni molto articolate e complesse quanto a vari specifici casi – relative alla attribuzione di sussidi e benefici – volti a far valere la qualifica di aventi diritto a favore degli istanti.

6. LAVORI PUBBLICI (74)

La casistica relativa ai lavori pubblici, viabilità, espropriazioni, catasto, ERP è la più varia. Si segnalano casi sollevati da comitati volti a ottenere la costituzione di consorzi ex d.lgs. 1918/1446 i quali hanno richiesto lunghe sedute ed incontri con preposti a vari uffici, alla presenza anche di legali degli istanti. L'assistenza prestata è valsa ad attuare il confronto tra le tesi degli istanti e quelle dell'Amministrazione. Più volte gli incontri si sono risolti con soddisfazione di entrambe le parti.

Per quanto riguarda la viabilità, la casistica è quanto mai articolata e va dal problema degli intralci al traffico derivanti da buche, etc., a problemi denunziati dai taxisti per l'adempimento del loro servizio, a casi sollevati da comitati di quartiere per difficoltà rilevate nei relativi territori. In questi ultimi casi sono stati discussi temi attinenti il riordino di attraversamenti e sensi unici di marcia e miglioramento di viabilità nei quali sono state anche proficuamente esposte le ragioni dei cittadini interessati. Non particolarmente sollecita od esauriente si è alcune volte rivelata la risposta dell'Amministrazione.

7. PATRIMONIO, SINISTRI E RISARCIMENTO DANNI (7)

I cittadini che si sono rivolti al Difensore Civico per ottenere il risarcimento dei danni subiti in ordine ai sinistri loro accorsi, hanno ricevuto ogni opportuno chiarimento giuridico. Le relative pratiche sono state poi seguite presso gli Uffici competenti, e nel caso, presso le compagnie di assicurazione di specifico riferimento del Comune di Torino. Non mancano casi stravaganti. Alla casistica dei sinistri si vanno aggiungendo casi sempre nuovi quali quelli provocati dalla malformazione di impianti di dissuasori di velocità. Infatti se il codice della strada prevede la apposizione dei predetti strumenti (art. 14) da parte degli "enti proprietari delle strade", l'art. 179 del regolamento di attuazione dello stesso codice prevede che "i rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione" e non devono dunque dar luogo a loro mobilità ed a presenza di bulloni sporgenti e pericolosi per il transito, tanto da poter produrre (come in effetti verificatosi) danni materiali ai veicoli quali l'ingresso di un bullone in un pneumatico. I danni arrecati in circostanze siffatte sono naturalmente stati coperti dalle sopracitate compagnie di assicurazione.

8. TERRITORIO E AMBIENTE (35)

Avevamo fatto nella nostra precedente relazione una disamina di temi relativi allo sviluppo di una "cultura del territorio", dei cittadini e delle istituzioni che li governano. Il tema si è ulteriormente rivelato quanto mai attuale. I problemi dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di un civile smaltimento dei rifiuti, si sono posti anche nel 2009 con pressante evidenza. Vi sono situazioni in ordine alle quali una migliore educazione civica e più efficienti strutture predisposte apparirebbero quanto mai auspicabili. Gli interventi del Difensore Civico sono stati puntualmente rivolti all'accertamento dell'avvenuto

espletamento di tutti gli accorgimenti a disposizione e degli specifici accertamenti tecnici.

Nel campo della urbanistica, dell'edilizia e degli usi civici molto articolata si presenta la casistica affrontata. Si rileva che la concessione di permessi di insediamento di strutture esterne di bar e ristoranti, ha dato luogo in certi casi a giustificate proteste di cittadini che hanno invocato ragioni di igiene e di intollerabilità di rumori, musiche, ecc. Si deve altresì considerare che il presente regolamento municipale 13/2004 mod. 227/2005 e 273/2006 vieta fra l'altro installazioni di dehors quando per raggiungerli sia necessario l'attraversamento di strade, e stabilisce una serie di distanze minime per la installazione degli impianti, e detta rigorose indicazioni in ordine agli spazi liberi che debbono essere lasciati per i flussi pedonali. E' quanto consente la salvaguardia del decoro urbano e di un minimo di civile garanzia dei diritti dei cittadini a vivere in condizioni civili di accettabile dignità atte a non turbare lo svolgimento di legittime abitudini a vantaggio di interessi commerciali fatti valere senza ordine e senza salvaguardia di necessarie tutele.

9. TRIBUTI (16)

Problemi si sono verificati nel campo della tassa per occupazione aree pubbliche, della TARSU, della imposta pubbliche affissioni, e dell'ICI. Nulla che si discosti dalla casistica osservata negli anni precedenti. C'è da segnalare che i cittadini formulano spesso proposte al Difensore Civico, invocando una più equa determinazione dell'ammontare dei tributi ed una più attendibile individuazione dell'attività oggetto del tributo. Il Difensore Civico ha trasmesso in tali casi tali osservazioni quali contributi di partecipazione, e li ha inoltrati ai competenti uffici, in sede esecutiva e deliberante.

10. SERVIZI PUBBLICI LOCALI - TRASPORTI (42)

La casistica si articola nelle sue numerose sfaccettature, che vanno da denunciati disturbi di cabine AEM e dal rilievo della pericolosità di onde elettromagnetiche, ai servizi resi da vari enti quali ATC, IRIDE, SMAT, etc., nonché enti non soggetti alla giurisdizione comunale coi quali comunque sono stati presi contatti di carattere tecnico – informativo nell'interesse dei cittadini istanti.

Per quanto riguarda la GTT, in tema di trasporti gli interventi si sono verificati a causa di contestazioni specifiche di politica dei trasporti e confortevolezza dei servizi resi.

11. VARIE (90)

Il gran numero delle pratiche di tale settore riguarda in primo luogo l'istruzione e la trasmissione di atti ad altri Difensori Civici territoriali; vi sono poi problemi di competenza che sono stati sempre agevolmente risolti fra i vari insediamenti territoriali della difesa civica, con spirito di reciproca e fattiva collaborazione.

I problemi sollevati dai cittadini in campi non riferibili alle sopraelencate categorie di intervento, si sono presentati in qualche caso di una certa complessità giuridica, e sono stati affrontati istruendoli verso lo sbocco alle cure di uno specifico ufficio comunale; o prestando assistenza di carattere giuridico al cittadino per orientarlo verso sue opportune scelte.

Sono stati proposti fra gli altri, casi di molto minuto interesse. Non poco caratteristico, è quello relativo al divieto negli stadi ad entrare muniti di oggetti che per ragioni di sicurezza vengono fatti rilasciare all'ingresso ma poi non custoditi. Fra tali oggetti vanno ricompresi per la loro attitudine a trasformarsi in oggetti contundenti, gli ombrelli. Di tali oggetti non è naturalmente concesso il risarcimento in caso di furto verificatosi durante il deposito, iniquamente ma efficacemente, dichiarato quale "incustodito". Si tratta di gestione di servizi non a carico del Comune di Torino e si lascia alle relative tifoserie tutta la legittimità dei loro lamenti quali riferibili alle società alle quali appartengono le squadre di calcio delle quali sono tifosi.